



STATUTO

Art. 1 – Denominazione

L'Associazione è denominata "Guide Turistiche Italiane"; la sigla abbreviata dell'Associazione è:

GTI e potrà essere usata in tutti gli atti e documenti ufficiali.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in modo marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

La sede dell'Associazione è stabilita in base alle esigenze organizzative con delibera del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

GTI ha durata illimitata e potrà essere sciolta a norma del Codice Civile.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, i cui membri sono favorevoli ad una modernizzazione del settore turistico in linea con i tempi e le rinnovate esigenze del turismo stesso, ha come scopo principale la rappresentanza, la formazione e l'aggiornamento professionali delle guide turistiche.

Unitamente a ciò ha come obiettivo di:

- promuovere la figura della guida turistica italiana sia sul territorio nazionale che all'estero, tutelarne tanto la professionalità quanto i diritti dei lavoratori;
- contribuire alla migliore conoscenza e valorizzazione del territorio italiano e del suo patrimonio culturale.

Per il conseguimento di tali fini, essa si propone altresì di:

- richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica per mezzo di conferenze e di pubblicazioni sulla funzione della guida nella vita economica, sociale ed amministrativa nazionale e locale;
- sviluppare una cultura del turismo rispettosa dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle comunità locali sia fra gli associati che nell'intera società, secondo i principi del turismo responsabile e sostenibile;
- promuovere l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri e dibattiti fra guide turistiche, amministratori pubblici e privati nonché studiosi ed esperti di discipline collegate al turismo ed alla professione della guida turistica in generale (storia, arte, archeologia, marketing, ecc.);
- promuovere attività informative e formative a vantaggio delle guide turistiche, riguardanti le problematiche del mondo del lavoro;
- assumere iniziative di rappresentanza sindacale presso Enti Pubblici e Privati;

GTI - Guide Turistiche Italiane

Sede legale: c/o "Cooperativa Le Orme" - via de' Barberi 106/E – 58100 Grosseto

www.guideturisticheitaliane.it mail: segretario@guideturisticheitaliane.it

Tel. 388.7211878

- garantire, attraverso la selezione dei propri iscritti, una presenza qualificata di lavoratori nel comparto turistico a vantaggio del cliente;
- promuovere l'aggiornamento culturale e professionale delle guide turistiche attraverso la realizzazione di corsi, seminari, lezioni (life long learning), viaggi di studio (anche in collaborazione con terzi);
- promuovere iniziative di carattere turistico rivolte a categorie particolari di pubblico come i minori, gli anziani, le persone con disabilità, disagio sociale o altre ancora;
- promuovere iniziative riguardanti specifici settori del turismo (es. enogastronomia, tour in bici, trekking urbano, ecc.) per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni e del territorio italiano secondo approcci non tradizionali, meno convenzionali e rispondenti a nuove esigenze che si manifestano nel settore;
- svolgere, ove richiesto, opera di amichevole composizione di tutte le vertenze che possono sorgere nel settore;
- promuovere il dialogo, il confronto e la collaborazione con associazioni di categoria, italiane ed estere, in sintonia per scopi ed operato con gli scopi sociali di GTI, con gli accompagnatori turistici, i tour operator, gli storici dell'arte, gli archeologi ed in genere tutti gli operatori del settore turistico e dei beni culturali;
- stringere rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Università, Musei, Associazioni (di categoria, di volontariato, ecc.);
- produrre e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, materiali ed informazioni utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- creare una rete tra i professionisti e le imprese del settore per promuovere le attività professionali di tutti i soggetti coinvolti;
- compiere ogni operazione economica, contrattuale, finanziaria e bancaria e/o ogni altra attività che sia utile al raggiungimento delle proprie finalità, il tutto comunque nel pieno rispetto della normativa vigente;
- predisporre e partecipare a proposte, iniziative e progetti, stipulare accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici e/o privati, nell'ambito del proprio scopo, anche dietro l'erogazione di corrispettivi, contributi, fondi di rotazione e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di organismi ed enti pubblici e/o privati, anche internazionali;
- attuare quanto altro dovesse risultare utile per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per assolvere ai propri compiti l'Associazione potrà confederarsi con associazioni o istituti che perseguano uguali o analoghe finalità anche a carattere internazionale.

Art. 3 - Soci

Sono *Soci Ordinari*, coloro che, cittadini italiani e stranieri sono in possesso dell'abilitazione alla professione di guida turistica conseguita in Italia secondo le norme vigenti e con i titoli di studio richiesti.

Sono *Soci Sostenitori*, i soci ordinari o altri soggetti (come Enti Pubblici o Privati, persone fisiche e giuridiche) che sostengono le attività dell'associazione distinguendosi per generosità dei contributi o dei sostentamenti economici all'associazione. Tale qualifica, attribuita esclusivamente a livello onorifico non muta i requisiti, diritti e doveri del socio. Se conferita a soggetti non soci non dà alcun diritto associativo.

Sono *Soci Onorari* soggetti istituzionali e/o personalità di rilievo la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. Tale qualifica non dà alcun diritto associativo.

Sono *Soci Fondatori* coloro che hanno contribuito alla fondazione dell'Associazione e si sono iscritti entro il 6 ottobre 2014. Tale qualifica non muta i requisiti, diritti e doveri del socio.

Sono *Soci simpatizzanti* tutti coloro che partecipano all'attività dell'associazione in modo indiretto, pur non aderendovi. Tale qualifica non dà alcun diritto associativo, tuttavia i soci simpatizzanti possono presentare delle proposte scritte all'associazione. I soci simpatizzanti sono obbligati, per la propria ammissione, al versamento di una quota pari alla metà di quella dei soci ordinari.

I Soci sono ammessi o respinti a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza. Le domande dovranno essere corredate dal curriculum.

I Soci, tranne i Soci Onorari e sostenitori non soci, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota annuale deve avvenire nel trimestre ottobre-dicembre ed ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Il mancato versamento della quota di iscrizione entro il 31 dicembre costituisce impedimento alla partecipazione alle attività da parte del socio inadempiente. Qualora il Socio non effettui il versamento entro il 31 gennaio, sarà considerato decaduto. Il rapporto con il Socio che contravviene alle norme del presente Statuto viene risolto con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei suoi membri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, c.8, lett. c del TUIR, i Soci Ordinari non possono partecipare in maniera temporanea all'attività associativa, pertanto, gli obblighi e i diritti derivanti dalla partecipazione alla vita associativa, non potranno essere oggetto di frazionamento e resteranno in capo al Socio fino a revoca o decadenza.

La qualifica di Socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

La perdita della qualifica di Socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione. La qualifica di Socio si perde altresì per decisione espressa deliberata – nel rispetto delle più ampie garanzie del contraddittorio - dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione; b) svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione; c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'associazione; d) non ottemperi al Codice Deontologico dell'associazione o comunque compia azioni contrarie ai suoi principi.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e sempreché l'avente causa abbia i requisiti previsti nel presente statuto. Le medesime quote non potranno essere oggetto di rivalutazione, così come previsto dall'art.148, c.8, lett. f, del TUIR.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, se nominato.

a) L'Assemblea rappresenta la totalità degli iscritti.

Hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre dell'anno precedente e per approvare il preventivo di spesa per il nuovo anno e discutere le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente o da un terzo dei soci, delibera le modifiche dello Statuto relative agli scopi dell'Associazione.

La convocazione può essere fatta con lettera semplice, e-mail, telefono, sito internet/blog/pagina FB/PEC e mediante altro mezzo di comunicazione a distanza almeno due settimane prima della data di convocazione e dovrà contenere l'indicazione di luogo, data e ora dell'Assemblea, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea. Il verbale viene redatto dal Segretario o, in assenza, da uno dei membri presenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualsivoglia sia il numero di soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei votanti. L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto di gestione e il preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un regolamento relativo alla struttura interna dell'Associazione ed al suo funzionamento. In tal caso il regolamento sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Per le modifiche dello Statuto e per la liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di due terzi dei soci votanti ed il voto favorevole del Consiglio Direttivo. Il voto potrà essere espresso per posta o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo; è ammessa la delega, ma ogni Associato non potrà esprimere più di tre voti validi oltre al proprio.

b) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di Consiglieri compreso tra tre e quindici, tra cui il Presidente, eletto dallo stesso Consiglio; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile sino a due volte totali, per un massimo totale di sei anni.

Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente, eventualmente il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone esterne all'Associazione, e il Segretario, che partecipa alle riunioni e affianca il Presidente nell'espletazione delle sue mansioni.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, è investito dei poteri necessari per la gestione dell'Associazione e garantisce l'osservanza dello Statuto; determina la quota e il contributo associativo e le modalità di pagamento; esamina preventivamente il rendiconto finanziario della propria gestione; delibera sull'ammissione dei Soci, senza onere di motivazione in caso di diniego e annualmente procede alla revisione dell'elenco dei medesimi per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina preventivamente ogni altra questione da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione avviene per mezzo di lettera semplice, posta elettronica o altri mezzi corrispondenti di comunicazione a distanza, almeno dieci giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre quinti dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario ed in assenza dal membro più giovane.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di giudicare il comportamento del Socio, anche sotto il profilo della deontologia professionale, nei confronti dell'Associazione, di altro Socio, o di terzi nell'espletamento della sua attività professionale.

Nell'ipotesi in cui il comportamento integri gli estremi dell'incompatibilità sia sotto il profilo della deontologia professionale che in ragione del fatto che il Socio commetta azioni comunque pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle più ampie garanzie di tutela del contraddittorio, ha facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari conservativi e risolutivi del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo elegge, ove sia ritenuto opportuno, il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, stabilendone fini ed attività nonché delibera l'assunzione di lavoratori dipendenti o incarichi di prestazione di lavoro autonomo, stipula convenzioni per stages o per altre tipologie di formazione lavoro, anche ricorrendo ai propri associati.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo potrà recedere dallo stesso mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno giorni sessanta.

c) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Consiglio Direttivo può delegare, in caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, un consigliere che agisca per conto dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e l'attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea.

Il Presidente svolge funzioni di tesoreria, ovvero di gestione del patrimonio dell'Associazione; può conferire ad altri consiglieri, o a terzi, deleghe e procure speciali o ad negotia per determinati atti, categorie di atti e/o prerogative (ad esempio amministrazione, tesoreria, custodia dei libri contabili e dei

verbali, che possono essere affidate ad un segretario o ad un terzo; relazioni esterne, comunicati stampa, pubblicità, che possono essere affidati ad uno o più responsabili), previa approvazione del Consiglio Direttivo.

- d)** Il Segretario compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente, compila i verbali stessi, custodisce l'archivio ed espleta le pratiche di ufficio.
- e)** Il Tesoriere, se nominato, tiene la contabilità, risponde dei beni sociali di cui tiene aggiornati gli inventari. Per l'espletamento delle sue funzioni il Tesoriere, se nominato, può avvalersi della collaborazione di altri soci o di consulenti esterni.

Art. 5 – Comitato Scientifico

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto, può essere istituito all'interno dell'Associazione un Comitato Tecnico-Scientifico composto da almeno tre membri di comprovata competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico, anche non soci. Compito del Comitato è quello di supportare l'Associazione nel raggiungimento dei suoi scopi, affrontare e discutere tematiche specifiche relative alla professione e l'elaborazione di strategie comuni sulle questioni di interesse dell'Associazione.

Art. 6 - Sedi e rappresentanze territoriali

L'Associazione, ove occorra, può nominare rappresentanti territoriali nelle diverse regioni italiane a supporto dell'attività del Consiglio Direttivo, nonché all'estero.

Art. 7 - Patrimonio ed esercizi

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci, dai lasciti, dalle liberalità, dalle donazioni, dai legati e contributi disposti in favore dell'Associazione e da essa accettati, dai residui di gestione precedente e da ogni altra entrata non prevista in quest'elenco e dai beni mobili e immobili acquistati con i propri fondi. Il Consiglio Direttivo decide l'utilizzo dei fondi dell'Associazione, il Tesoriere, se nominato o altro consulente esterno ne cura la contabilità.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (ai sensi dell'art.148, c.8, lett. a, del TUIR). In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 8 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe all'associazione estinta, e comunque per finalità di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (ai sensi dell'art.148, c.8, lett. b, del TUIR).

Art.9 – Esercizio sociale, obbligo di rendicontazione e di pubblicità e trasparenza degli atti sociali

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati (ai sensi dell'art.148, c.8, lett. d, del TUIR).

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.10 - Norme transitorie

L'Associazione viene amministrata nel corso dei primi tre anni dalla sua costituzione dal Consiglio Direttivo nominato dai Soci fondatori; esso dà inizio all'attività, pubblicizza l'Associazione, e raccoglie le necessarie adesioni. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.